



PROPOSTA DI LEGGE N. 239/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA  
REGIONALE RECANTE:  
“ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI NEL CAMPO DELLA  
PROMOZIONE CULTURALE”

---

**RELATORE: NAZZARENO SALERNO**

**IL DIRIGENTE  
F.TO PIETRO MODAFFERI**

**IL PRESIDENTE  
F.TO NAZZARENO SALERNO**

## PROPOSTA DI LEGGE

### RELAZIONE

Le Istituzioni culturali riconosciute con leggi regionali sono organismi ai quali annualmente è assegnato un contributo finalizzato alla promozione della cultura nella regione Calabria.

Le leggi regionali di finanziamento di tali istituzioni sono state definanziate dal 2009 e sono confluite nel Fondo Unico per la Cultura, strumento di transizione utilizzato per sopperire all'assenza del Testo Unico per le attività culturali in fase di definizione.

Per la sua attivazione, la Giunta regionale emana Avvisi Pubblici di selezione delle iniziative culturali da finanziarie. Le Istituzioni, quindi, presentano proposte progettuali da sottoporre alla valutazione della competente Commissione consiliare.

Le risorse attribuite nel 2009, per dare esecuzione al Fondo Unico per la Cultura sono state fortemente ridotte. Questo ha comportato una razionalizzazione del settore tale da avviare un processo di verifica sui soggetti riconosciuti dalle leggi regionali, basato sulla valutazione delle attività svolte negli ultimi tre anni.

Alla richiesta di una relazione dettagliata sulle attività svolte, alcune Istituzioni culturali riconosciute con legge regionale, non hanno fornito alcuna documentazione. Il mancato invio di quanto richiesto, oltre ad essere indice di una grave inefficienza, rende, anche, impossibile valutare l'operato delle Istituzioni culturali compromettendo il principio di trasparenza e di buona amministrazione. Inoltre, si sottolinea, che il riconoscimento di legge non è compatibile con comportamenti omissivi o con inadempienze.

La Giunta regionale ha, quindi, ritenuto che il mancato invio della documentazione si possa individuare come giusta e motivata causa per la soppressione dei benefici.

In questa proposta di legge, avendo stabilito che il nuovo assetto normativo in materia di cultura debba essere informato a criteri di maggiore efficienza, efficacia e pubblica utilità, ha previsto la soppressione delle seguenti Istituzioni culturali interessate: il Centro di Documentazione Melissa, la Fondazione Odissea, l'Associazione del Teatro Calabria e la Fondazione Seminara.

Art. 1

(Abrogazione legge regionale 21 marzo 2011 n. 11)

1. È abrogata la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Istituzione del centro di Ricerca e di documentazione "Melissa".

Art. 2

(Abrogazione legge regionale 19 aprile 1995, n. 24)

1. È abrogata la legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 "Sostegno all'associazione del teatro Calabria".

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni all' articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n.20 e successive modifiche ed integrazioni)

*L'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è sostituito dal seguente:*

1. La Regione Calabria sostiene la costituzione delle seguenti Fondazioni:
  - a) "Corrado Alvaro" con sede nel Comune di San Luca d'Aspromonte come centro di ricerca sulla letteratura contemporanea;
  - b) "Vincenzo Padula" con sede nel Comune di Acri come centro di ricerca sul lavoro, società e cultura in Calabria e nel Mezzogiorno;
  - c) "Gaetano Morelli" con sede nel Comune di Crotone come centro di ricerca sul diritto internazionale e sul diritto comunitario;
  - d) "ISMES" (Istituto Meridionale di Scienze Sociali) con sede nel Comune di Catanzaro come centro di ricerca sull'economia e la società della Calabria e del Mezzogiorno.
  - e) "Italo Falcomatà" con sede nel comune di Reggio Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali e della medicina per la crescita culturale e sociale della collettività e per incrementare lo sviluppo scientifico nel campo della lotta alle leucemie;
  - f) "Fondazione "Il sud del mondo" per la promozione di programmi di sviluppo economico di intervento sociale nell'area del Mediterraneo";

- g) "Antonio Guarasci", con sede nel comune di Cosenza, come centro culturale e scientifico a carattere regionale;
  - h) "Roberta Lanzino" con sede nel comune di Rende, come centro di ricerca e di indagine sulle devianze e sulle condizioni delle donne;
  - i) "Angelo Savelli" con sede nel comune di Pizzo, come centro di riordino e pubblicazione di tutte le opere dell'insigne maestro;
  - j) altre fondazioni legalmente costituite e riconosciute, operanti nel territorio regionale o che abbiano lo scopo prevalente di promuovere programmi di sviluppo economico di intervento sociale nell'area del Mediterraneo;
  - k) "Carnevale del Pollino" con sede nel Comune di Castrovillari per l'attuazione delle finalità e delle iniziative che persegue statutariamente ed in particolare per la realizzazione del "Carnevale del Pollino", nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono tale manifestazione e per il prestigio nazionale e internazionale che riveste. Entro il 31 gennaio di ciascun anno la Fondazione è tenuta a presentare al Dipartimento Regionale "Istruzione e Cultura" la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, nonché allegare il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
  - l) "Mediterranea" per la promozione e lo sviluppo dell'area della città metropolitana dello Stretto, con sede nel Comune di Reggio Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali per favorire lo sviluppo culturale ed economico, con lo scopo di: costituire centri di documentazione sugli studi e le ricerche, sia di interesse storico che attuali, prodotte sull'ambito culturale di affluenza; organizzare periodicamente incontri di studio e seminari di formazione; instaurare organici rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie;
  - m) Fondazione Onlus "Simona e Daniele", con sede in Catanzaro, con finalità sociali per l'assistenza e l'ospitalità di disabili orfani di qualunque età."
2. Sono escluse dai benefici regionali tutte le fondazioni che non trasmettono la documentazione richiesta ai fini della valutazione del proprio operato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.